



IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PER IL RIESAME

riunitosi in camera di consiglio in data 21 giugno 2019 nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa	Marina ORSINI	- Presidente
dott.	Massimo CUSATTI	- Giudice est.
dott.ssa	Simonetta COLELLA	- Giudice

ha pronunciato la seguente

o r d i n a n z a

provvedendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [REDACTED] avverso il decreto con cui il P.M. presso il Tribunale di Genova ha convalidato, il 4 giugno 2019, il sequestro operato dalla p.g. nei confronti di lui in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1° e 4°, d.p.r. 309/90



Il Tribunale

letti gli atti trasmessi dall'Autorità procedente,

o s s e r v a

quanto segue.

Va premesso che il 3 giugno u.s. la p.g. ha effettuato d'ufficio il sequestro di prodotti a base di "cannabis sativa" (buste contenenti infiorescenze o hashish, confezioni di tisana e di foglie, flaconcini di olio) rinvenuti nell'esercizio commerciale "[REDACTED]" gestito da [REDACTED] in Rapallo, prospettando l'illiceltà della relativa offerta al pubblico sulla scorta dei principi giurisprudenziali enunciati di recente dalla Suprema Corte con la sentenza emessa a SS.UU. il 30/5/2019.

A motivo di riesame avverso il relativo provvedimento di convalida da parte del P.M., esauritosi nell'affermazione che si tratta di corpo del reato di cui all'art. 73, co. 1° e 4°, d.p.r. 309/90, la difesa dell'indagato ne ha evidenziato innanzitutto l'omessa o carente motivazione, osservando che questa è necessaria anche qualora il sequestro riguardi il corpo del reato in quanto deve consentire la verifica della riconducibilità a una determinata ipotesi di reato della condotta attribuita all'indagato; ha inoltre

eccepito che l'indiscriminato sequestro di tutto il materiale appreso non era giustificato da alcuna, pur sottaciuta, necessità di prova, comunque perseguibile ad esempio mediante il semplice prelievo di campioni delle singole tipologie di sostanze rinvenute.

Ritiene il collegio che è fondata tale pregiudiziale doglianza difensiva, atteso che il decreto gravato – mentre evoca la fattispecie di cui all'art. 73, co. 1° (che non si attaglia al caso) e 4°, d.p.r. 309/90 come quella ad esso sottesa – non specifica l'esigenza probatoria addotta a giustificazione del vincolo né questa risulta desumibile *aliunde* dal testo del provvedimento, consistente nella mera stampigliatura di un timbro apposto dal P.M. in calce al verbale del sequestro operato dalla p.g. Come affermato dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione¹, invero, «*il decreto di sequestro probatorio (così come il decreto di convalida di sequestro), anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti*».

Secondo l'orientamento ormai consolidato espresso dalla Suprema Corte, infatti, si rende necessario esplicitare nella motivazione, per quanto succinta, del decreto di sequestro probatorio le ragioni addotte dal P.M. per giustificare in concreto l'apprensione interinale del bene ai fini dell'accertamento dei fatti. Del resto è lo stesso tenore letterale dell'art. 355 c.p.p. a confermare tale assunto, posto che nella disposizione si esplicita in termini assoluti la necessità della motivazione («*con decreto motivato*»).

Inoltre, la tesi – verosimilmente recepita nel laconico provvedimento – secondo cui il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti avrebbero una valenza probatoria *in re ipsa* mal si concilia con il tenore dell'art. 262, co. 1°, c.p.p., secondo cui i beni sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto al venir meno delle esigenze probatorie: se fosse possibile disporre il sequestro probatorio del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti pur in assenza di qualsivoglia finalità istruttoria – reputandoli beni apprensibili dall'A.G. in quanto tali –, risulterebbe priva di logica la stessa previsione astratta di una loro possibile restituzione nelle more del procedimento. Il requisito motivazionale incentrato sulla strumentalità probatoria del bene appreso rispetto all'accertamento del reato diventa allora, secondo la Suprema Corte, «*indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati. Va aggiunto che il requisito della proporzionalità della misura, che, nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della "residualità" della misura: proprio la necessaria componente della misura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti, appunto) non possa pervenirsi con modalità "meno afflittive"*». Di conseguenza, il difetto di motivazione al riguardo inficia di nullità il provvedimento impositivo del sequestro.

Nel caso di specie, peraltro, nemmeno è possibile individuare comunque, in via di fatto, una qualche concreta finalità probatoria idonea a giustificare l'imposizione del

¹ Si tratta di Cass., SS.UU. n.36072/2018.

vincolo reale sui beni appresi, atteso che la pur congrua necessità di un accertamento di natura tossicologica sull'entità del principio attivo contenuto nelle varie tipologie di sostanze sequestrate ben potrebbe essere soddisfatta, come allegato dalla difesa, effettuandolo su singoli campioni, e non sugli interi quantitativi, delle stesse: laddove, con tutta verosimiglianza, il provvedimento gravato tradisce l'intento del P.M. di disporre il sequestro con la diversa finalità – da perseguire, per contro, nelle forme di cui all'art. 321 c.p.p. – di impedire che la libera disponibilità di quelle sostanze da parte dell'indagato rendesse concreto e attuale il pericolo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze del reato delineato (quello di cui all'art. 73, co. 1° e 4°, d.p.r. 309/90, a darne per presunta una pur minima efficacia psicotropa) o ancora dell'agevolazione della commissione di altri illeciti penali.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la nullità del provvedimento impugnato; quanto alla restituzione dei beni all'avente diritto, ritiene il collegio che non operi nel caso di specie la preclusione prevista dall'art. 324, co. 7°, c.p.p. in quanto non risulta acquisita agli atti alcuna prova certa – né indiziaria, per quel che rileva ai fini della valutazione meramente delibatoria rimessa a questo giudice della cautela reale – circa la pretesa efficacia psicotropa delle sostanze sequestrate. Ed invero, premesso che la citata sentenza della Cassazione a SS.UU. del 30/5/2019 – della quale è attualmente nota solo la cd. informazione provvisoria e non anche la motivazione – considera scriminata la condotta consistente nella commercializzazione di prodotti contenenti *cannabis sativa* ma privi, in concreto, di capacità drogante, resta da delineare, in attesa di un intervento normativo in materia, a quale parametro quest'ultima debba essere agganciata: cioè in presenza di quale percentuale di principio attivo (THC) debba affermarsi o comunque presumersi che la sostanza sia munita di efficacia psicotropa.

Ora, dei vari limiti percentuali di principio attivo ipotizzati e utilizzati in materia ai più vari fini, quello dello 0,2% riguarda la fruibilità degli aiuti comunitari; quello dello 0,6% fa riferimento a un margine di errore nella semina di piante autorizzate che comporta la revoca del finanziamento comunitario ma esclude l'applicabilità della sanzione penale. Entrambi, peraltro, si misurano sulla produzione in pieno campo e hanno tutt'altri metodi di accertamento rispetto a quelli sottesi alla configurazione del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90. Quello dello 0,5%, invece, è un limite indicato dall'Autorità amministrativa con disposizione subregolamentare, sprovvista di efficacia vincolante e non asseverata con la necessaria attendibilità scientifica: si tratta della circolare emessa dal Ministero dell'Interno in data 31/7/2018, interpretativa della legge 242/2016 con cui è stata dichiarata la liceità della coltivazione della "*cannabis sativa L.*"; vi si afferma che le infiorescenze della canapa con concentrazione superiore allo 0,5% rientrano tra le sostanze stupefacenti, pur dovendosi dare atto che, in mancanza di parametri normativi per determinare la soglia drogante, il Ministero dell'Interno sembra averla determinata sulla base di un parere tossicologico e di articoli di dottrina.

Nondimeno, a tutto voler concedere al fondamento scientifico tutt'altro che solido sul quale riposa il predetto atto di normazione subregolamentare, è un dato di fatto che si tratti di un provvedimento emesso da un Ministero della Repubblica e non da un'Autorità amministrativa di provincia; ne discende che, nell'attuale carenza assoluta di parametri legislativi di riferimento e dovendosi comunque dare una risposta in termini di certezza – ancorché *rebus sic stantibus* – a quanti abbiano riposto affidamento nella l. 242/2016 e negli sviluppi a livello commerciale garantiti ad oggi dalla "nuova" liceità riconosciuta alla coltivazione della "*cannabis sativa*" (e,

viene da dire ovviamente, alla commercializzazione dei relativi prodotti), quello della percentuale di principio attivo dello 0,5% resta l'unico parametro cui commisurare, sia pure a livello delibatorio, la potenziale efficacia psicotropa dei prodotti derivati dalla coltivazione di quel vegetale.

Venendo al caso concreto, la difesa di [redacted] ha allegato al ricorso plurimi referti di analisi chimico-tossicologiche relative ai prodotti in sequestro, attestanti la presenza negli stessi di una percentuale di THC sempre inferiore alla predetta soglia dello 0,5%. E' pur vero che non v'è alcuna garanzia di completezza e di attendibilità scientifica negli esiti di quelle analisi: ma si tratta pur sempre di un principio di prova a favore dell'indagato che si contrappone al nulla degli argomenti addotti a suo carico, ove si consideri che il sequestro è stato operato sulla scorta della mera presunzione che la semplice presenza di THC - in qualsiasi percentuale, anche infima - all'interno di una sostanza ne comporti l'efficacia drogante e dunque la perdurante soggezione alle sanzioni penali per come recentemente affermata dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione; il che, come s'è detto, contrasta platealmente con il tenore della predetta circolare del Ministero dell'Interno che, seppure al diverso - ma analogo - fine di interpretare la l. 242/2016 in materia di liceità della coltivazione della "cannabis sativa L", ha affermato che una percentuale di THC inferiore allo 0,5% rende inapplicabili le sanzioni penali previste dall'art. 73, co. 4°, d.p.r. 309/90.

In definitiva, non potendosi pensare che le SS.UU. della Corte di Cassazione abbiano inteso introdurre un'inversione dell'onere della prova a carico del detentore di sostanze ricavate dalla coltivazione di quel vegetale, pare al collegio che il P.M., prima di disporre o convalidarne il sequestro, debba estrarne dei campioni e sottoporli ad accertamento tossicologico per verificare la percentuale di THC in esse presente; soltanto all'esito, una volta configurata *ex professo* - e non più implicitamente, tenuto conto della complessità del quadro normativo e giurisprudenziale in cui la materia va iscritta - la fattispecie di cui all'art. 73, co. 4°, d.p.r. 309/90, sarà possibile disporre il sequestro (ovviamente a fini preventivi, risultando quello probatorio già superato nei fatti dal necessario accertamento tecnico compatibile con il prelievo di singoli campioni di sostanza).

In tale contesto di dubbio circa la stessa potenzialità psicotropa delle merci in sequestro, dev'esserne pertanto disposta la restituzione a [redacted] ove non sottoposte ad altro autonomo titolo cautelare.

P. Q. M.

Visto l'art. 324 c.p.p.

dichiara

la nullità dell'impugnato decreto; per l'effetto,

ordina

l'immediata restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto [redacted] ove non sottoposti ad altro autonomo titolo cautelare reale;

manda

alla Cancelleria per le comunicazioni di rito nonché per la restituzione degli atti al P.M. in sede, anche ai fini dell'esecuzione del provvedimento.

Genova, 21 giugno 2019

Il Giudice est.

U. Cusato

TRIBUNALE di GENOVA

SEZIONE PER IL RIESAME

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

GENOVA, 21 GIUGNO 2019

IL CANCELLIERE

Manna RENTA

Il Presidente

Mario Orini